SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 27 DICEMBRE 1957

(119ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegno di legge:

« Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (2237) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE *Pag.* 1641, 1645, 1649, 1651, 1652, 1656
ALBERTI 1653
ANGELILLI 1645, 1650, 1653
CIANCA 1650
DE LUCA 1650
DONINI 1649, 1650, 1651, 1652
FERRETTI 1645, 1647
LAMBERTI, *relatore* 1644, 1649, 1650, 1654
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . . 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1652, 1655
RUSSO Salvatore 1644, 1648, 1650

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Canonica, Ciasca, Donini, Giustarini, Lamberti, Martini, Negroni, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Barbaro, Caristia, Corsini, Di Rocco, Giua, Merlin Angelina e Page, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Ferretti, De Luca Carlo, Pastore Ottavio, Angelilli, Alberti, Cianca e Pezzini.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Moro.

ROFFI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (2237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica ».

Ricordo alla Commissione che rimangono ancora da approvare l'articolo 24 e le tabelle *F* e *G*. Della tabella *F* è stata approvata la nota (1).

Comunico che il ministro Moro ha presentato per la tabella *F* il seguente nuovo testo:

TABELLA DEI COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE (1)

A) – ISTRUZIONE ELEMENTARE

I. – Insegnanti elementari:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 1.100	» 2.500

II. – Insegnanti e assistenti della Scuola di Metodo « A. Romagnoli » e degli Istituti statali dei sordomuti:

di ruolo	L. 2.000	L. 5.000
non di ruolo	» 1.400	» 3.500

B) – ISTRUZIONE SECONDARIA

I. – Professori:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo A	L. 3.000	L. 7.000
di ruolo B	» 2.000	» 5.000
di ruolo C	» 1.500	» 3.500
non di ruolo con orario di cattedra (2):		
per insegnamenti ruolo A	L. 2.100	L. 5.000
per insegnamenti ruolo B	» 1.400	» 3.500
per insegnamenti ruolo C	» 1.100	» 2.500

II. – Maestre istitutrici degli Educandati femminili:

di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 1.100	» 2.400

III. – Insegnanti tecnico-pratici personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione tecnica:

di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 1.100	» 2.500

---

(1) Il compenso è corrisposto: per non più di undici mesi all'anno, agli insegnanti tecnici-pratici ed agli insegnanti d'arte applicata; per non più di dieci mesi all'anno al personale insegnante. Al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e quella prevista dalle presenti tabelle. Il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio.

(2) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

C) – ISTRUZIONE ARTISTICA

I. – Professori:

a) dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dei Licei Artistici, degli Istituti d'Arte:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
di ruolo	L. 3.000	L. 7.000
non di ruolo con orario di cattedra (1)	» 2.100	» 5.000
b) delle Scuole d'Arte:		
di ruolo	L. 2.000	L. 5.000
non di ruolo con orario di cattedra (1)	» 1.400	» 3.500
II. – Insegnanti d'arte applicata:		
di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 1.100	» 2.500

(1) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il testo proposto dal Ministro.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione della tabella *G*, di cui do lettura:

TABELLA DEGLI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

I. – Presidi di I categoria degli Istituti d'istruzione secondaria, Direttori dei Conservatori di Musica, Direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Direttore della Accademia di Danza, Direttori degli Istituti d'Arte:
Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

II. – Direttori e Presidi di II categoria delle scuole d'istruzione secondaria, Direttori delle Scuole d'Arte:
Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

III. – Rettori dei Convitti Nazionali e Direttrici degli Educandati femminili:
Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

IV. – Ispettori scolastici:
Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

V. – Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli », Direttori degli Istituti statali dei Sordomuti:
Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

NOTA: Per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957, gli aumenti sono fissati rispettivamente in lire 3.000 per i presidi, direttori ed ispettori di cui ai punti I, III, IV e in lire 2.000 per i presidi e direttori di cui ai punti II e V.

LAMBERTI, *relatore*. Al punto IV di questa tabella andrebbe inserita la norma di cui si è fatto cenno in sede di discussione della tabella *D*; si dovrebbe poi aggiungere il seguente periodo: « lire 11.000 mensili lorde per coloro che abbiano una anzianità di servizio di almeno tre anni ».

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la tabella con l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvata*).

Passiamo ora all'articolo 24; ne do nuovamente lettura:

Art. 24.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Lamberti il seguente emendamento sostitutivo:

« La presente legge entra in vigore a tutti gli effetti giuridici e di carriera dal 1° luglio 1956 ed a quelli economici dal 1° ottobre 1957. La decorrenza e la misura del compenso per le prestazioni complementari attinenti alla funzione docente sono fissate dalla tabella *F* annessa alla presente legge ».

Il senatore Angelilli, da parte sua, ha proposto per l'articolo 24 un testo identico alla prima parte del testo Lamberti.

I senatori Donini e Russo Salvatore propongono invece il seguente testo sostitutivo:

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. La sua decorrenza ai fini giuridici ed economici è dal 1° luglio 1956.

RUSSO SALVATORE. Insisto su questo emendamento relativo alla decorrenza: si tratta, in certo modo, di un debito che lo Stato ha verso la categoria degli insegnanti, e non vorrei che, mentre con la legge delega si voleva dare ad essi una situazione preminente, si finisse invece, col peggiorarne la posizione.

Abbiamo visto cosa è successo per l'indennità extratabellare, che costituisce per gli insegnanti il 2 o 3 per cento dello stipendio, mentre a tutti gli altri impiegati dello Stato si dà uno straordinario quattro o cinque volte superiore a questa esigua indennità.

La percentuale del lavoro straordinario arriva, nel Ministero della pubblica istruzione, al 15 per cento, mentre agli insegnanti, diamo un'indennità extra-tabellare molto inferiore.

Ed allora, dato che non si è potuto votare una percentuale superiore per l'indennità, concediamo almeno la decorrenza dei miglioramenti dal 1° luglio 1956!

Per tale motivo noi abbiamo presentato lo emendamento, e desideriamo che sia votato.

LAMBERTI, *relatore*. Ho spiegato le ragioni per cui ho presentato un emendamento molto più modesto di quello del senatore Salvatore Russo.

Io affermo che esiste una continuità tra i provvedimenti già adottati a favore di tutte le categorie statali con decorrenza 1° luglio 1956 e quello che stiamo votando oggi; ripeto che anche gli insegnanti, in quella circostanza, hanno goduto dei benefici comuni agli altri dipendenti statali.

Del resto, anche ammettendo che c'è un fondo di verità nelle argomentazioni del collega Russo, tuttavia sul terreno pratico, realistico sul quale è necessario restare, non dobbiamo dimenticare che l'esercizio 1956-57 è totalmente chiuso. Riaprirlo in una maniera così massiccia, è una cosa che evidentemente trascende ogni possibilità pratica.

Io credo che anche le stesse categorie interessate si siano rese conto della reale impossibilità di ritornare indietro fino a quel punto. Noi abbiamo visto che le richieste che sono state avanzate dagli interessati non comprendono la retrodatazione del provvedimento fino a quella data. Gli stessi interessati domandano la decorrenza del 1° luglio 1957.

Mi pare che su ciò non sia assolutamente il caso di insistere.

Io ho proposto il 1° ottobre 1957, perchè i ruoli di anzianità fanno iniziare le carriere appunto con l'inizio degli anni scolastici, e per-

ciò, mentre i computi sono semplificati, l'onere è minore: sacrificando l'intervallo 1° luglio 1957-1° ottobre 1957, la proposta appare più realistica e accettabile.

Per questa ragione mi sono indotto a presentare l'emendamento, che è stato letto poc'anzi dal Presidente.

In realtà in quell'emendamento si parla di decorrenza ai fini giuridici dal 1° luglio 1956. L'effetto sarebbe quello di rendere partecipi di questo beneficio quegli insegnanti che per avventura in quel frattempo fossero andati in pensione. Per coloro che si trovano in servizio non esiste alcuna differenza. Il meccanismo della legge è tale, che al momento dell'applicazione della legge stessa tiene conto di tutto il passato, e ai fini giuridici nulla è innovato per coloro che sono in servizio.

ANGELILLI. L'emendamento che ho avuto l'onore di presentare concorda in sostanza con l'emendamento proposto dal senatore Lamberti. Le osservazioni del collega mi trovano pertanto perfettamente consenziente. Ho presentato questo emendamento perchè gli insegnanti attualmente in servizio godranno dei benefici di questa legge, mentre coloro che hanno lasciato il servizio non ne avranno alcun giovamento.

Con la decorrenza ai fini giuridici dal 1° luglio 1956 si ha la possibilità di estendere questo beneficio anche al personale che ha lasciato il servizio mentre per il personale in servizio la decorrenza sarà dal 1° ottobre 1957.

Credo che in questa forma si possano conciliare le varie esigenze, tenendo conto anche dei riflessi finanziari della legge.

Tutti saremmo stati felici di dare il massimo agli insegnanti, e primo fra tutti l'onorevole Ministro, perchè tutti sentiamo l'importanza della loro funzione, ma di fronte al linguaggio delle cifre occorre essere concreti: una soluzione intermedia potrebbe quindi facilitare la approvazione del disegno di legge senza tuttavia ignorare le esigenze di coloro che già abbiano lasciato l'insegnamento.

PRESIDENTE. Ha fatto un'indagine sull'onere?

ANGELILLI. Non ho fatto una indagine dal punto di vista contabile. Esiste, però, una discordanza: a coloro che sono in servizio diamo un beneficio, mentre coloro che hanno appena lasciato il servizio non godono alcun vantaggio.

Veda il Ministro di trovare una soluzione che concili le esigenze di coloro che sono in servizio e di coloro che lo hanno lasciato.

PRESIDENTE. Non perchè io voglia fare ad ogni costo il « Bastian contrario », ma non posso non ricordare, per esempio, che alcune categorie di funzionari andati in pensione prima del 1948, chiedono addirittura che vengano rivedute le loro pensioni sulla base dei nuovi stipendi dal 1948 in poi.

Se concediamo agli insegnanti su questo terreno, potremmo essere trascinati, per equità, ad aggravare ancora l'Erario di una spesa enorme.

Dobbiamo anche avere l'occhio alle altre situazioni.

ANGELILLI. Mi rendo perfettamente conto delle sue osservazioni. Tutti comprendiamo la situazione finanziaria del nostro Paese, la situazione del bilancio. Però è pur vero, onorevole Presidente, che questa legge era attesa e che il Governo aveva preso un impegno.

Io credo che con un po' di buona volontà l'onorevole Ministro, che tanto ha fatto e tanto sta facendo, per cui dobbiamo rivolgere a lui l'apprezzamento più sentito per la passione che porta alla soluzione dei problemi della scuola e per quanto è vicino al corpo insegnante, saprà trovare quella soluzione conciliante di cui ho già parlato.

Vorrei conoscere il parere dell'onorevole Ministro.

FERRETTI. Posso accedere a ciò che dice il senatore Lamberti circa la difficoltà di riaprire la contabilità di un esercizio già scaduto da sei mesi, ma non posso aderire alla sua tesi che si debba arrivare all'ottobre 1957 per concedere i miglioramenti. Per una considerazione superiore di responsabilità non possiamo creare una situazione di disagio alla Ragioneria, che ha il compito di rifare la contabilità, ma sono del parere che non si può dare l'aumento in data posteriore a quella dell'esercizio finanziario perchè molta gente aspetta questo aumento.

Questo stesso Gabinetto che governa il Paese ha fatto, in altri campi, concessioni molto più gravi di queste, si sente spesso parlare di stanziamenti di decine di miliardi; non voglio entrare nel merito per dire che si tratta anche, a volte, di spese discutibili, ma affermo che la stessa misura deve essere tenuta in questo caso.

Abbiamo, di fatto, un complesso di funzionari dello Stato che hanno una percentuale di straordinari molto elevata, con le cosiddette casuali.

Per gli insegnanti si dice che esistono le lezioni private; ma essi le danno quando le possono avere. Per ragioni di moralità gli insegnanti, ad esempio, non possono accettare gli allievi della propria scuola, e quando si tratta di scuole isolate, quando nei piccoli centri vi è una sola scuola secondaria, ad essi viene a mancare anche questa possibilità di integrare i propri guadagni.

Noi abbiamo dei grandi doveri verso questa categoria che ha il compito di preparare gli italiani di domani. Se lasciamo malcontenti gli insegnanti, per quanto essi possano essere pieni di forza morale e di capacità pedagogica, non potranno superare i disagi che derivano, non dico dalla miseria, ma dalle esagerate ristrettezze.

Per tutte le ragioni esposte, quindi, io sostengo che la decorrenza dei miglioramenti deve essere dal 1° luglio 1957, ed a questo fine propongo un emendamento all'emendamento del senatore Lamberti, nel senso di sostituire le parole « ed a quelli economici dal 1° ottobre 1957 » con le parole: « ed a quelli economici dal 1° luglio 1957 ».

Mi sembrerebbe poi opportuno, se la Commissione è d'accordo, inviare in occasione della approvazione di questo provvedimento una parola di plauso e di saluto a tutti gli insegnanti delle scuole elementari e medie italiane.

Ritengo che tale saluto potrebbe darlo il Ministro stesso in una sua circolare ai provveditori, dicendo che la 6ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge, invia il suo saluto a tutti gli insegnanti della scuola.

Dal momento che la Commissione è formata da rappresentanti di tutti i partiti, e poichè gli insegnanti sono certamente persone di nobile sentimento, che considerano i valori morali almeno sullo stesso piano di quelli materiali, credo che un riconoscimento unanime del Parlamento potrebbe giungere ad essi gradito.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Gli argomenti con i quali viene sostenuto lo emendamento proposto dai senatori Donini e Russo non sono, a mio avviso, molto convincenti.

Se fosse possibile, concederemmo volentieri la decorrenza dal 1° luglio 1956, ma sappiamo che le difficoltà di bilancio non lo consentono; nè mi sembra che a queste difficoltà si possa opporre la ragione giuridica addotta dai senatori Donini e Russo, cioè che questa legge adempie in ritardo ad una promessa fatta ma non mantenuta in relazione all'attuazione della legge delega.

Devo ripetere che la legge delega prevedeva dei benefici generali per tutti gli impiegati dello Stato, ivi compresi gli insegnanti, e che tali benefici furono accordati anche ad essi.

L'idea fondamentale del Governo, che non fu smentita neppure nel corso della discussione parlamentare, era quella dell'uniformità di trattamento per tutti gli statali, e dall'opposizione allo sganciamento di questa o quella categoria nacque appunto la legge delega, la cui attuazione volle corrispondere a questa esigenza.

Gli insegnanti, quindi, furono beneficati dalla legge delega al pari degli altri impiegati statali.

Naturalmente sul piano politico la situazione non fu accettata dal corpo insegnante. Si ebbe, quindi, una ripresa delle agitazioni, e da parte del Governo si fece un successivo sforzo per migliorare la posizione degli insegnanti, non perchè essi non avessero avuto dei benefici, ma perchè non avevano avuto un trattamento economico e giuridico quale essi attendevano.

Nel quadro dell'unitaria considerazione del trattamento degli impiegati, perciò, si volle ritoccare in qualche punto la posizione degli insegnanti con la giustificazione formale che, mentre era stato approvato uno stato giuridico per tutti gli altri impiegati, non era stato approvato lo stato giuridico degli insegnanti.

Come è noto dal provvedimento sullo stato giuridico è stata stralciata per accelerare le tappe, questa parte che si riferisce alla carriera economica.

Non si tratta, dunque, di attuazione ritardata di una promessa; ma di un fatto nuovo che deriva da una ripresa di contatti e di trattative tra il Governo e il corpo insegnante.

Non si può dunque fare riferimento al momento dell'attuazione della legge delega, perchè quel momento era conclusivo di una certa fase.

Questo provvedimento è qualcosa di nuovo, cui bisogna dare decorrenza, come a tutte le leggi, dal momento dell'approvazione.

Non vi è dunque fondamento giuridico nella richiesta di arretrare la decorrenza al 1° luglio 1956. Potrebbe essere un atto affettivo, del resto ben meritato dal corpo insegnante, atto di affetto e di considerazione che peraltro è reso impossibile dalle evidenti difficoltà di ordine finanziario.

Devo ripetere che per l'esercizio 1956-57 non vi fu nessuno stanziamento a questo scopo, e il bilancio è stato chiuso senza nessun accantonamento di somme.

Vi è poi il bilancio attuale, 1957-58, al quale fanno riferimento altri onorevoli colleghi, come il senatore Ferretti, per chiedere la decorrenza dal 1° luglio 1957, ed altri per chiedere la decorrenza dal 1° ottobre 1957.

Il senatore Ferretti ha fatto riferimento a degli stanziamenti massicci del Consiglio dei Ministri, ed io pregherei il senatore Ferretti di indicarmi quali sono questi stanziamenti sui quali egli dissente.

Si tratta, io penso, delle pensioni; ma il Senato ha, con il consenso di tutti i gruppi, aumentato gli stanziamenti del Governo, ritenendoli insufficienti.

FERRETTI. Non intendevo riferirmi al personale. Giacchè l'ambiente è sereno e possiamo parlare con tranquillità e serenità, posso dire che mi riferivo, ad esempio, al fatto che si sia imposto a quattro banche I.R.I. di sottoscrivere 30 miliardi per obbligazioni E.N.I. Questi miliardi vengono indubbiamente sottratti al risparmio nazionale.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che non si possa fare un parallelo tra spese così eterogenee; si può dissentire da un indirizzo di politica economica, ma non si può sostenere che, nell'ambito di un certo indirizzo, tali operazioni, a largo raggio e a grande respiro, non debbano essere effettuate.

Comunque, per tornare al bilancio 1957-58, questo è un bilancio che, pur essendo aperto, non offre minori difficoltà che non un bilancio chiuso ad un aumento di stanziamenti; un bilancio aperto è fissato dalla previsione della spesa. Ora, il bilancio 1957-58, di per sè, non prevede nessuna spesa aggiuntiva relativa al disegno di legge in esame, non la prevede, ovviamente, nei capitoli di bilancio e non la prevede neppure in quel fondo globale dove sono accantonati gli stanziamenti per i provvedimenti legislativi in corso.

C'è stato un cambiamento di Governo ed evidentemente il Governo precedente pensava di poter far fronte a questa spesa in altra maniera.

È vero, dunque, che è più facile attingere ad un bilancio ancora aperto, ma è certo che vi è anche in questo caso una notevole difficoltà, perchè bisogna trovare la copertura per le nuove spese.

Questi sono i motivi per cui il Governo non è in condizioni di accettare nè l'emendamento dei senatori Salvatore Russo e Donini, nè lo emendamento del senatore Ferretti, nè quello presentato dai senatori Lamberti ed Angelilli. Questo disegno di legge costa già molto, e la Commissione ha ulteriormente aumentato la spesa anche con il mio consenso; credo che per questo avrò un rabuffo dal Presidente del Consiglio, il quale già ha notato che qualche consenso che ho dato andava un pochino al di là delle istruzioni, ma io ho dato il mio consenso dove effettivamente ho ritenuto che fosse giusto fare uno sforzo in più.

Ho chiesto al mio collega del Tesoro ed al Presidente del Consiglio l'onere di questi emendamenti; la risposta è stata la seguente: il disegno di legge, per la parte riguardante i miglioramenti di carriera, costa circa 16 miliardi, 4 o 5 sono per gli arretrati; tutte le altre spese che riguardano le carriere, sono dunque di circa 12 miliardi. Questo vuol dire che

ogni mese in più di decorrenza della legge costa allo Stato, in questo esercizio, circa 1 miliardo. Il mio collega del Tesoro mi ha detto che non è in condizione di poter accettare la decorrenza dal 1° luglio 1956, il che vorrebbe dire 18 miliardi di onere in più rispetto a quello che comporterebbe una decorrenza dall'inizio del 1958; non è in condizione di accettare la decorrenza dal 1° luglio 1957, che comporterebbe 6 miliardi in più; non è in condizione di accettare neppure la decorrenza da 1° ottobre 1957, che richiederebbe sempre vari miliardi in più, di fronte agli stanziamenti previsti.

Peraltro, di fronte alla mia obiezione che la Commissione aveva espresso il desiderio che la legge avesse una data di inizio certa e che non dovesse pesare sul corpo insegnante una diminuita decorrenza a causa del ritardo intervenuto nell'approvazione del disegno di legge in esame, il Presidente del Consiglio ed il Ministro del tesoro mi hanno dato, su questo punto, una certa libertà, allo scopo di assicurare una data certa all'inizio dei benefici previsti dal provvedimento, tenendo sempre conto, peraltro, che ogni mese in più di decorrenza viene a costare 1 miliardo circa e che, normalmente, considerando il tempo necessario per l'approvazione della Camera, questo disegno di legge dovrebbe andare in vigore dai primi di marzo.

Circa la situazione dei pensionati, di cui si è occupato il senatore Angelilli, valgono tutte le ragioni di ordine finanziario che ho già fatto presenti, ed anche la già citata ragione di ordine giuridico. Come ho detto, questo provvedimento apporta un beneficio nuovo, un beneficio in più, non l'attuazione ritardata di una mancata promessa; è evidente perciò che i pensionati non hanno diritto all'applicazione retrodatata della legge, e su questo argomento mi associo a quanto acutamente ha detto il nostro Presidente: non vi è alcuna ragione giuridica che ci obblighi a riportarci al 1° luglio 1956 e d'altra parte, ispirandoci ad una ragione equitativa, potremmo risalire anche più lontano.

Il Governo è sempre dolente quando deve porre dei limiti che non sono dettati, come dice l'onorevole Alicata, dalla volontà pervicace del Governo e della maggioranza di mortificare ed avvilire la scuola di Stato, ma da considerazioni attinenti alla situazione di bilancio e all'interesse dell'intera collettività nazionale.

Proprio pochi giorni fa il « Paese », giornale notoriamente non democristiano, pubblicava una nota relativa alla difficoltà della formulazione del nuovo bilancio, nel corso del quale vi saranno 310 miliardi di obbligazioni da rimborsare, oltre che le prime rate di restituzione, relative al Piano Marshall. Questa difficoltà e questa tensione del bilancio venivano riconosciute da una fonte non sospetta, e credo che tutti noi, con il nostro senso di responsabilità, dobbiamo tenere conto di questi dati, anche per non squalificare l'eventuale aumento che verremmo a dare, attraverso lo slittamento della moneta.

Pregherei pertanto i colleghi di non insistere sui loro emendamenti, e particolarmente il relatore, che è stato così solerte e battagliero nella difesa dei diritti degli insegnanti nel corso della discussione di questo provvedimento. Io pregherei il senatore Lamberti di voler ripiegare su un emendamento che comporti un minore onore per lo Stato e tenda ad assicurare una data certa di inizio dei benefici previsti dal disegno di legge, senza però quelle conseguenze che ho dovuto per senso di responsabilità, prospettare.

Al senatore Angelilli ripeto che per i pensionati vi sono norme generali di adeguamento; in questo momento non saprei dare indicazioni precise, ma mi sembra che ci sia stata una proposta dell'onorevole di Vittorio, se non erro, che è stata approvata dalla Camera dei deputati e dal Senato, che comporta l'adeguamento automatico delle pensioni agli stipendi.

RUSSO SALVATORE. Su questa possibilità di adeguamento ho i miei dubbi: proprio ora è in discussione un disegno di legge a favore dei maestri e dei professori che prima del 1957 andarono in pensione, cioè i maestri col grado 9° e i professori di liceo col grado 7°, e questi non hanno avuto le pensioni adeguate alla nuova situazione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Come ripeto, non sono ora in grado di fornire elementi precisi, ma so che vi è una legge di

adeguamento automatico, che probabilmente si riferisce ad alcune variazioni di stipendio e non ad altre.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare passiamo alla votazione degli emendamenti. Cominciamo da quelli più lontani dal testo governativo. Anzitutto metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Salvatore Russo e Donini tendente a fissare la decorrenza del provvedimento in esame, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 1956.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Ferretti tendente a fissare la decorrenza agli effetti economici dal 1° luglio 1957.

(*Non è approvato*).

Desidererei ora chiedere al relatore e al senatore Angelilli se insistono sul loro emendamento, dopo le considerazioni esposte dal Ministro.

LAMBERTI, *relatore*. Dichiaro di aver ascoltato con molta amarezza le dichiarazioni dell'onorevole Ministro. Io ho avuto fiducia, fino ad ora, che si potesse arrivare in clima di mutua comprensione, a quella che a me sembrava e sembra tuttora una soluzione intermedia ragionevole, soluzione in cui si contemperano le esigenze del bilancio con la logica interna della legge; è logico infatti, che dei provvedimenti a favore degli insegnanti vadano in vigore dal 1° ottobre, dall'inizio cioè dell'anno scolastico.

Siccome però il disegno di legge in esame, anche nel testo governativo, prescindendo dai miglioramenti che noi abbiamo in seguito introdotti, assicura indubbiamente dei benefici apprezzabili a tutti gli insegnanti d'Italia, io ho sempre sostenuto qui con vivacità la tesi che si dovesse fare ogni sforzo per giungere in sede di Commissione, investita di poteri deliberanti, all'approvazione del provvedimento in esame.

Conformemente a questa posizione da me sempre sostenuta, anche in polemica con le sinistre, che hanno più volte prospettato la rimessione della discussione all'Assemblea, io ritengo ancora preferibile che noi usciamo di qui con una legge approvata piuttosto che con un progetto di legge potenzialmente migliore, ma non sanzionato da un voto definitivo.

Dichiaro perciò, che se l'insistere nel mio emendamento dovesse essere motivo di remissione all'Assemblea del disegno di legge, per la opposizione insuperabile del Ministro, sarei tutt'al più disposto ad astenermi. Prego perciò il Ministro di dire se vi è una possibilità per lui di accettare il punto di vista prospettato nel mio emendamento giungendo nella presente seduta all'approvazione della legge.

DONINI. Mi sembra che ci sia qualcosa di oscuro nelle osservazioni del senatore Lamberti, perchè non capisco da chi potrebbe venire a questo punto la proposta di rimessione all'Assemblea; non verrà certamente da noi.

PRESIDENTE. Faccio presente che, a prescindere da quella che sarà la posizione del Ministro, se venisse approvato l'emendamento Lamberti, che comporta indubbiamente un nuovo onere e non è stato accolto dalla Commissione di finanza, il rinvio in Aula del disegno di legge sarebbe automatico, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento.

Vorrei, poi sul piano sostanziale fare una proposta concreta.

Il Ministro ha fatto intendere che la data di decorrenza della legge potrebbe aggirarsi all'incirca verso marzo, calcolando il tempo necessario perchè la Camera dia la sua approvazione e la legge diventi esecutiva. Il senatore Lamberti chiede che sia fissata la decorrenza al 1° ottobre 1957; si tratterebbe dunque di sei mesi di differenza. Proporrei di trovare un punto di incontro stabilendo la decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Quindi, da una parte il Governo potrebbe fare un sacrificio con la spesa di 1 miliardo in più al mese, a partire dal mese di gennaio, dall'altra le categorie interessate potrebbero rendersi conto della materiale impossibilità di accettare la tesi del nostro relatore, senatore Lamberti, al cui impegno e fervore per i problemi della scuola desidero anch'io dare pubblicamente atto.

DONINI. Desidererei sapere se il senatore Lamberti insiste sul suo emendamento oppure lo ritira; se egli lo ritira, faccio mio il suo emendamento e chiedo sia messo in votazione.

LAMBERTI, *relatore*. Credo di aver detto con chiarezza quale è la mia posizione. Siccome io ho più volte affermato che questo disegno di legge deve essere rapidamente approvato, se l'insistere sul mio emendamento significa compromettere la possibilità di approvazione del disegno di legge stesso io non insisto sull'emendamento da me presentato, ed eventualmente mi asterrò dalla votazione se qualche collega farà proprio detto emendamento. Se però c'è ancora una possibilità che il mio punto di vista sia accettato, prego il rappresentante del Governo di prenderlo ancora in esame.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Devo purtroppo confermare le mie amareggianti considerazioni, che del resto erano abbastanza chiare. Senatore Lamberti, lei sa quale sforzo è stato fatto per cercare di conciliare nella migliore maniera possibile i vari interessi, ma in base alle istruzioni che mi sono state date devo dire che non c'è copertura per un emendamento quale quello da lei presentato; il Governo, pertanto, è nell'impossibilità di consentire che in Commissione sia approvato un disegno di legge per cui manca la copertura. Mi assumo invece la responsabilità dell'emendamento proposto dal Presidente tendente a stabilire la decorrenza dal 1° gennaio 1958.

DONINI. Insisto nel fare mio l'emendamento presentato dal senatore Lamberti.

Ho ascoltato le considerazioni del Ministro; ma osservo che la copertura nel bilancio del nostro Paese, nonostante la grande miseria dell'Italia, si trova sempre, quando si vuole trovare.

RUSSO SALVATORE. Proprio questa mattina ho letto talune statistiche sui maggiori gettiti delle imposte.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se non ci fossero questi maggiori gettiti saremmo rovinati; bisogna anche considerare le maggiori spese che ci sono state per gli alluvionati del Polesine, ed anche per la legge delega ci sono stati notevoli aumenti di spesa. Queste maggiori entrate, che dovrebbero andare a colmare il disavanzo, vanno solo a coprire le nuove spese.

ANGELILLI. Io sono sensibile alla proposta presentata dall'onorevole Presidente e quindi sarei favorevole, pur di evitare un ritardo ulteriore nell'approvazione del disegno di legge in esame, ad accogliere detta proposta, per la decorrenza dal 1° gennaio 1958.

Però, siccome mi preoccupo della posizione dei pensionati, vorrei almeno che la Commissione approvasse un ordine del giorno che impegni il Governo a esaminare la posizione dei pensionati nello spirito di questo disegno di legge e tenendone presenti le provvidenze.

CIANCA. Io ho ascoltato con l'interesse dovuto le dichiarazioni fatte dal Ministro e ne ho tratta la conclusione che il Ministro spiega il suo rifiuto per considerazioni finanziarie, pur riconoscendo che l'emendamento presentato dal senatore Lamberti risponde a una ragione di equità. Ora, io sono, come oppositore, contro la politica generale del Governo, anche nel campo finanziario, e trovo una conferma all'esattezza della mia posizione nel fatto che si respinge una posizione giudicata equa adducendo difficoltà finanziarie che a mio giudizio potrebbero essere facilmente superate con un diverso indirizzo di politica generale. Per questa ragione, io voterò a favore dello emendamento presentato dal senatore Lamberti, fatto proprio dal collega Donini ed al quale anche io mi associo.

DE LUCA. Mi sembra che il Governo abbia chiaramente parlato di mancanza di copertura.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ribadisco infatti le mie osservazioni.

DE LUCA. Se non vado errato, non si può procedere alla votazione di un emendamento per il quale non sia indicata la copertura.

DONINI. L'approvazione dell'emendamento, senatore De Luca, porterebbe semplicemente ad un rinvio all'Assemblea.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo ha già precisato la sua posizione e pertanto, se l'emendamento fosse accolto, sarebbe il Governo stesso a chiedere la remissione all'Assemblea. Mi inchino invece alla volontà della Commissione se essa vorrà votare la decorrenza dal 1° gennaio 1958.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Lamberti, sul quale egli non insiste e che è fatto proprio dai senatori Donini e Cianca; detto emendamento tende a fissare la decorrenza degli effetti economici della legge dal 1° ottobre 1957.

(*Non è approvato*).

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che l'articolo 24 potrebbe essere formulato nel seguente modo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I benefici di carriera previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24 nel testo proposto dal Ministro.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

DONINI. L'opposizione di sinistra non voterà contro questa legge; ma questa dichiarazione — devo dirlo — la faccio con molta amarezza.

In condizioni diverse, ci saremmo certo assunti la responsabilità di votare contro, perchè non si è voluto tener conto delle legittime aspettative del corpo insegnante e delle stesse proposte che erano già state accolte in sede di discussione. Non voteremo contro, non perchè temiamo che i giornali governativi pubblichino domani che i comunisti sono contro i « miglioramenti » economici del trattamento dei maestri e dei professori; ma perchè vogliamo che siano tenuti in considerazione i pochi vantaggi da noi comunque strappati, dopo giornate e giornate di laboriose discussioni in questa sede, contro l'ostinata resistenza del governo e della maggioranza democristiana.

Deploriamo che i pochi miglioramenti apportati vadano quasi tutti soltanto a beneficio dei gradi più alti del corpo insegnante, presidi e ispettori. Ciò era giusto; ma il nostro punto di vista, che occorresse soprattutto preoccuparsi di aumentare gli stipendi dal basso, non è stato accolto. Ben altro si attendeva dai lavori della nostra Commissione l'enorme maggioranza dei maestri e dei professori.

Detto questo, aggiungo che non voteremo contro questo disegno di legge anche perchè ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento, in sede di Commissione, possa apportare al testo ulteriori e decisivi miglioramenti e che il Governo sia costretto a trovare — come ha così spesso dimostrato di saper trovare — la possibilità di nuove coperture, in bilancio, per gli emendamenti da noi presentati e respinti in questa prima discussione.

La nostra protesta non è tanto rivolta contro il ministro Moro, se è vero, come ci si dice e come può darsi benissimo, ch'egli si sia adoperato a favore della legge, quanto contro tutta la politica del Governo, di cui naturalmente anche l'onorevole Moro è responsabile: una politica che trova sempre il modo di sistemare le cose che fanno maggiormente comodo ai ceti dirigenti e che invece rimane insensibile alle richieste della scuola. È tutta una lunga storia di impegni violati, di promesse non mantenute. Un impegno preciso era stato preso il 31 ottobre scorso, in un comunicato ufficiale in cui si affermava che « il disegno di legge approvato nell'ultima sedutà del Consiglio dei ministri era stato presentato in data 30 ottobre al Parlamento, con richiesta di procedura di urgenza ». Nemmeno questo è stato mantenuto, perchè la presentazione ha avuto luogo il 12 novembre e non è stata affatto chiesta la procedura d'urgenza...

PRESIDENTE. Non poteva essere chiesta.

DONINI. In Commissione non poteva essere chiesta; ma se la legge fosse stata presentata

al Senato il 30 ottobre, o anche solo il 12 novembre, per la discussione in Aula con la richiesta dell'urgenza, entro i primi di dicembre la Commissione avrebbe potuto esaminarla in sede referente ed avremmo terminato molto prima...

PRESIDENTE. Speriamo che siano altrettanto solleciti i nostri colleghi della Camera nel discutere ed approvare il provvedimento il cui esame è stato — debbo darne atto — da noi tutti affrontato e portato a compimento con encomiabile sollecitudine; anche il Governo si è adoperato attivamente per suggerire soluzioni adeguate.

DONINI. Noi constatiamo comunque che gli impegni assunti nei confronti degli insegnanti non sono stati rispettati. È vero che in quest'aula non si è sentita nessuna voce — come è avvenuto invece in seno alla 5ª Commissione — offensiva e stonata, che ci ricordasse i giorni in cui nel Paese veniva sviluppata una indecorosa campagna di stampa contro i professori. Il Governo però non è intervenuto...

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Siamo intervenuti durante la discussione del bilancio...

DONINI. Quando sentiamo dire che il professore deve essere trattato con minore considerazione di qualsiasi altro impiegato statale, perchè lavora solo tre ore al giorno; quando ci sentiamo dare risposte negative a tutte le nostre richieste, perchè questa categoria sarebbe già troppo ben trattata e non merita tanto; allora non possiamo fare a meno di rievocare con dolore la storia millenaria dei maestri, trattati sempre come servi dalle classi dominanti. Nell'antichità erano schiavi sul serio; nel medio evo la loro funzione era limitata agli ambienti ecclesiastici; ma oggi la nostra Costituzione, estendendo a tutto il popolo il diritto di elevarsi culturalmente, ha inteso mettere gli insegnanti al di sopra di tutte le altre categorie e non in posizione di grettezza economica e di inferiorità sociale. Che cosa si dovrebbe dire dei docenti universitari, che insegnano solo tre ore alla settimana, se si dovesse seguire questo ragionamento inaccettabile!

Sulla questione della copertura per le maggiori spese da noi richieste con gli emendamenti da noi presentati, riaffermiamo la nostra posizione politica. Certo è difficile essere allo stesso tempo per le rampe dei missili e per maggiori stanziamenti scolastici; ma sin d'oggi, data la speranza di una diminuzione della tensione internazionale, era del tutto possibile apportare qualche piccola diminuzione nelle spese del bilancio della guerra, così come altri paesi hanno fatto — il Belgio, l'Olanda, la Norvegia, legati essi pure dal Patto atlantico — e destinare queste somme a coprire i pochi miliardi in più occorrenti per i miglioramenti alle diverse categorie degli insegnanti.

Nel dichiarare che non voteremo contro questa legge, cogliamo l'occasione per ribadire la nostra condanna di tutta la politica scolastica del Governo. Noi affermiamo ancora che la categoria degli insegnanti dall'attuale Governo non è considerata in maniera rispondente a quello che la Costituzione chiaramente esige. Rivolgiamo un saluto e un augurio ai maestri e ai professori, che dai Governi che si sono succeduti in Italia da 30 o 40 anni a questa parte sono stati continuamente umiliati e offesi; sovraccarichi di lavoro e di responsabilità, essi non possono nè studiare nè completare la loro preparazione all'insegnamento e per mancanza di mezzi devono sottoporsi al peso delle lezioni private, che li costringono a una vita sacrificata e durissima, con grave danno per la scuola pubblica (io stesso ricordo di aver fatto, quando ero giovane insegnante, poco meno di 6-8 ore di lezioni private al giorno); la loro delusione e la loro indignazione noi possiamo ben comprenderle.

Quando si è varata la legge delega, si è detto che si volevano « sganciare » da essa i professori, sia per riaffermare la loro « funzione preminente » nella società, quale è riconosciuta dall'articolo 7 della legge stessa, sia per guadagnar tempo; invece, arriviamo con due anni di ritardo e con una legge in gran parte negativa. Si sarebbe potuto raggiungere lo scopo molto prima, e meglio, con la stessa rapidità con la quale abbiamo discusso in sede di Commissione in meno di una decina di giorni!

Mi auguro che alla VI Commissione dell'altro ramo del Parlamento i nostri colleghi rie-

scano ad ottenere maggior rispetto e giustizia per questa tormentata e nobilissima categoria di funzionari dello Stato e per la difesa della scuola pubblica. E nel chiudere questa mia breve dichiarazione di voto, non posso fare a meno di ricordare che manca ancora una sistemazione, agli effetti giuridici, dello statuto dei professori e che forse il Governo potrebbe trovare qui la possibilità di riparare almeno in parte i torti fatti al corpo insegnante, correggendo e modificando delle storture gravissime, come quella, ad esempio, che fa sì che un sergente di polizia goda di un trattamento di indennità molto più elevato di quello degli insegnanti; e in questo stesso fatto è la condanna dell'attuale regime.

ANGELILLI. Voterò a favore di questo disegno di legge che, se non rappresenta l'*optimum* e se non ha completamente ed adeguatamente risolto, a mio avviso, la posizione del corpo insegnante e particolarmente di quello della scuola elementare, presenta tuttavia un sensibile miglioramento in linea generale. Ringrazio il Presidente della Commissione per l'equilibrio e la saggezza con cui è riuscito a superare le difficoltà sorte via via nel corso della discussione, ed il relatore per l'opera diligente ed intelligente che ha svolta.

Un augurio vivo e fervido esprimo infine all'onorevole ministro Moro perchè la passione con la quale si è adoperato per tenere alta la missione della scuola e la funzione dell'insegnamento, si trasformi in una fattiva opera che alla scuola dia una sempre maggiore valutazione, facendole assumere nel quadro del mondo attuale quel ruolo che la sua alta funzione le assegna. Solo così la scuola potrà contribuire in misura adeguata alle esigenze della società moderna e compiutamente assolvere la sua missione di educazione e di preparazione delle giovani generazioni agli sviluppi della nuova economia e della tecnica, quali si vengono delineando nei profili delle nuove concezioni di solidarietà e di collaborazione supernazionali.

Occorre che la gioventù italiana possa sul piano della preparazione tecnico-culturale superare ogni confronto con quella di altri Paesi ed il punto di partenza per ottenere questo risultato e questo successo è la scuola.

Approvo dunque la legge, ma insisto tuttavia sulla preghiera — e mi astengo dal presentare un ordine del giorno apposito — che sia presa in esame la posizione dei pensionati.

Io ho la certezza che una parola autorevole del Ministro porterà all'esame della grave situazione dei pensionati, ai quali io desidererei, che, se non in tutto almeno in parte, venissero accordati i benefici previsti dalla presente legge. Vorrei dall'onorevole Ministro una parola di assicurazione per i pensionati che hanno dato tutta la loro migliore attività per il bene della scuola italiana, affinchè la loro posizione venga tenuta presente e sia lei onorevole Ministro l'artefice di questa opera di giustizia e di equità.

ALBERTI. A nome del gruppo socialista e del partito socialista italiano chiedo che sia reso un atto di giustizia sociale agli insegnanti, e — associandomi alle considerazioni fatte dal senatore Donini — che tale giustizia venga resa specie per quelle categorie che sono state presso che dimenticate. Se non ho insistito per il rinvio del provvedimento in Aula, è per una serie di considerazioni, tra le quali non ultima, la prossima fine della legislatura che non avrebbe consentito all'altro ramo del Parlamento di approvare il disegno di legge. Comunque il gruppo del partito socialista italiana tiene ferme le rivendicazioni della categoria, per le quali esso gruppo, ed esso partito, ha manifestato simpatie da epoca lontana, fin dalla sua nascita, accettando in conto quanto è stato finora concesso, non senza elevare una protesta per il disappunto generato da alcune dichiarazioni di persone responsabili della Commissione finanze e tesoro.

Ma, accingendosi a dare il voto favorevole al provvedimento in favore della categoria degli insegnanti, i socialisti non possono non auspicare, nel decennio della Costituzione, che dello spirito di essa siano custodi e vindici gli insegnanti di ogni categoria. Essi hanno il dovere di rendere operante la Costituzione, nel comandamento che ci dà di elevare il grado di cultura di tutti i cittadini italiani, e noi dobbiamo rendere più animosi costoro nell'osser-

vanza e nell'adempimento di tale obbligo, appunto per il dettato preciso di alcuni articoli della Costituzione.

Modesto studioso delle questioni sociologiche, che si riferiscono alla civiltà tecnica e meccanica — come si suol dire — e che domani si chiamerà senz'altro nucleare, non posso non affacciare una considerazione. Mi diceva pochi giorni fa un conduttore di autobus: si richiederà col tempo un titolo di studio sempre più elevato; fra poco si richiederà una laurea in ingegneria per condurre un autobus. In cuor mio deploravo questo eccesso, ma d'altra parte pensavo che non ci si deve stupire se si richiede un aumento della cultura media fra i cittadini della Repubblica. Una grandissima nazione si rifà oggi — per essersene troppo allontanata — alle fonti stesse della cultura: parlo degli Stati Uniti d'America. Bisogna riconoscere che si è troppo trascurato di impartire la necessaria cultura ai lavoratori che vanno sempre più specializzandosi. Io credo che nella civiltà nucleare ci si dovrà molto preoccupare della efficienza e grado dell'insegnamento medio: oggi il nostro operaio è un operaio sempre più qualificato, ma non ancora nel senso che possieda una cultura media tecnica: chi è che deve provvedere ai bisogni tecnico-culturali della nostra società? I maestri, da una parte, per l'istruzione elementare, ma gli insegnanti medi di ogni ordine e grado dall'altra, collaborando alla rivincita della cultura, per il progresso e la pace nel mondo. Mi piace ricordare l'affermazione di Luigi Pasteur: la scienza è la pace; mai come oggi riconosciamo la saggezza di quel monito di un grande che ci liberò da tante cause di malattia e di morte, ma che anche ci additò — con queste parole — la strada per il superamento di un complesso di inferiorità, solo che lo si voglia.

Quindi auspico che i miglioramenti, o i cosiddetti miglioramenti, non si fermino qui, e che questa classe possa essere liberata da una taccia che le è stata fatta da giornalisti troppo frettolosi: di somari in cattedra, come è stato detto. Nessuno più di me, tenero per le tradizioni umanistiche della cultura italiana, è sensibile a certi errori da cavallo, che hanno registrato, in minima proporzione del resto, alcuni giornalisti. Ma la situazione attuale è ben diversa dai tempi passati, e bisogna esaminarla da buoni critici: oggi i libri costano assai di più, oggi la cultura media è aumentata in tutte le classi; oggi si fanno domande ai professori e ai maestri che non si facevano certo una volta, come per esempio sull'applicazione dell'energia nucleare o atomica, in quanto si riteneva e si ritiene che il maestro ed il professore sia depositario anzitutto di una cultura indifferenziata. Tutto ciò impone ai professori e agli insegnanti uno studio continuo, un aggiornamento costante sul nuovo assetto della nostra civiltà. E poichè essi non possono sottrarsi a questo dovere, noi dobbiamo da parte nostra incoraggiarli attraverso un riconoscimento tangibile dei loro sforzi e dei loro sacrifici.

Lo Stato, ha detto il ministro Moro, ha fatto quanto poteva: auguro ed auspico che il 1° gennaio 1958 — data in cui andranno in vigore i miglioramenti — rappresenti l'inizio di un nuovo periodo in cui i diritti e le esigenze della classe insegnante siano più rispettati.

LAMBERTI, *relatore*. Io voterò favorevolmente a questo disegno di legge, lieto che si sia arrivati al termine di questa comune fatica.

Vorrei contestare, se me lo permettete, qualche affermazione che è stata fatta, e che mi sembra non renda giustizia al lavoro che ci siamo imposto in questi giorni.

Ritengo non sia giusto dire che, migliorando questa legge, noi abbiamo avuto riguardo soprattutto, e forse esclusivamente, alle categorie più alte, più favorite, trascurando le categorie più modeste.

In realtà, fra le categorie per le quali abbiamo proposto ed approvato dei miglioramenti, vi sono, ad esempio, i presidi e gli ispettori; noi siamo stati particolarmente sensibili alle loro necessità, poichè abbiamo concordemente rilevato che la posizione attuale, specialmente in conseguenza dell'applicazione di queste nuove carriere, poteva rendere deserti i concorsi, qualora non si fosse arrivati ad un migliore adeguamento in questo campo.

Ma faccio rilevare che gli altri ritocchi che abbiamo apportato alle carriere, riguardano le categorie più modeste, tanto che le tabelle so-

no state rivedute solo in favore degli insegnanti elementari, dei tecnici-pratici, di arte applicata, eccetera, mentre sono state lasciate praticamente intatte le carriere del ruolo *A* e del ruolo *B*.

Era mio proposito, discutendosi questo disegno di legge, proporre alcune questioni collaterali che hanno stretti rapporti con la materia cui il disegno di legge stesso si riferisce. Vi è, ad esempio, il problema dell'assegnazione al ruolo *A* o al ruolo *B* degli insegnanti che attualmente si trovano nel ruolo transitorio ordinario delle lingue straniere; ritengo però che sia più opportuno discuterlo quando si esaminerà il disegno di legge proposto dal senatore Roffi.

Vi è poi il problema degli insegnanti in pensione che già appartenevano alle scuole comunali e che hanno perduto, in un passato piuttosto recente, un beneficio di opzione di cui godevano, come pure il problema dei bibliotecari che, pur non essendo, strettamente parlando, degli insegnanti, ritengo che dovrebbero essere collocati sul loro stesso piano, poichè vivono della vita della cultura nazionale, e ad essa danno un apporto che non è, per molti riguardi, inferiore a quello dato dagli insegnanti stessi.

Tutti questi problemi ed altri, come quello che riguarda le sovraintendenze, restano accantonati, e troveremo una sede più opportuna per discuterli.

Approviamo intanto questa legge che abbiamo parzialmente migliorato, ma che in sostanza, già nel testo propostoci dal Governo, conteneva una serie di provvidenze molto apprezzabili.

Per quanto abbia qualche volta espresso la mia amarezza perchè alcuni ulteriori miglioramenti non sono stati introdotti, devo però riconoscere che la posizione un po' rigida tenuta dal Governo nel corso della discussione può anche significare che, dal suo punto di vista, tutto ciò che era possibile fare nei limiti della sopportabilità del bilancio era già stato introdotto nel disegno di legge, per cui questa scarsa libertà di movimento nella quale ci siamo trovati come imprigionati può anche trovare la sua giustificazione nella buona volontà del Governo che già aveva accettato tutto quanto riteneva possibile accettare.

Io penso dunque che si possa approvare con una certa serenità questa legge, che non è certamente l'*optimum*, ma con la quale si rende maggior giustizia agli insegnanti, e si riconosce, indubbiamente meglio che in passato, la alta responsabilità sociale della loro funzione.

Noi l'approviamo in un momento nel quale tutta la scuola è in un profondo travaglio, il che giustifica l'impossibilità reale di adeguare totalmente a quell'*optimum* cui ho accennato le disposizioni che stiamo approvando. La scuola italiana di *élite*, che abbiamo conosciuto noi quando eravamo ragazzi, si va trasformando, e in forza della Costituzione e in forza di tutto un costume più aperto alle esigenze della moderna civiltà, in una scuola di popolo. Oggi infatti, la moltitudine dell'infanzia e della gioventù italiana frequenta queste nostre scuole che, fino a ieri, erano frequentate solo da pochi privilegiati.

È chiaro che, in questo travaglio di trasformazione, non sempre è possibile adeguare in modo perfetto gli strumenti legislativi all'immenso fenomeno dinanzi al quale ci troviamo e nel quale stiamo vivendo.

Noi speriamo che la scuola italiana in avvenire, anche grazie al poco o molto che con questa legge oggi si concede, possa essere sempre meno inadeguata al compito che la nostra democrazia le impone: quello di essere sempre di più la scuola di tutto il popolo italiano.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Rispondo a un appunto del senatore Donini circa la presentazione della legge e la mancata richiesta della procedura d'urgenza: la legge è stata presentata al termine delle vacanze parlamentari del Senato, perchè prima non sarebbe stato utile presentarla; se, infatti, un disegno di legge non è annunciato e assegnato alla Commissione competente, non può formare oggetto di esame. E abbiamo utilizzato, tuttavia, quei giorni per studiare sul piano tecnico gli effetti e le conseguenze della legge. Non abbiamo chiesto la procedura d'urgenza, perchè era intenzione della Presidenza di inviare il disegno di legge all'esame, in sede de-

liberante, della Commissione. Non si può quindi muovere al Governo il rimprovero di aver provocato un ritardo.

Sono lieto di annunciare che sono stati presentati al Parlamento altri quattro disegni di legge relativi alla scuola, e cioè ai professori universitari, agli assistenti, al personale delle università, che viene statizzato, e al personale scientifico degli osservatori astronomici. Il Senato avrà in prima visione tutti questi disegni di legge e quindi alla ripresa, dopo le ferie, potremo rapidamente affrontare questo nuovo lavoro, con il quale si completa il quadro dei provvedimenti i quali tendono a dare una maggiore tranquillità alla scuola.

Ho presente anche i voti espressi dal senatore Angelilli nel corso di questa discussione: cercherò, per quanto sta in me, di proporre all'attenzione dell'interno Governo il problema dei pensionati.

Desidero, al termine di questo comune lavoro, che ha avuto anche momenti di asprezza, ma contenuta sempre in limiti cordiali, ringraziare innanzitutto il Presidente per la saggia guida dei lavori della Commissione, e il Relatore per l'opera svolta. Un ringraziamento cordiale e deferente esprimo ai senatori di tutte le parti politiche che hanno dato con calore e passione la loro opera, perchè questa legge fosse approvata sollecitamente. Credo proprio che aver approvato in Commissione questa legge — anche se non tutte le mète sono state raggiunte — sia un atto di cordialità e di amicizia nei confronti della scuola, che noi, del resto, continueremo a curare per elevarne il tono come è nel desiderio di tutti.

PRESIDENTE. A mia volta desidero tributare al ministro Moro il ringraziamento più vivo per la luce di intelletto e l'equilibrio con cui ha collaborato al nostro lavoro.

Mi associo anche all'elogio fatto al senatore Lamberti, di cui tutti hanno sempre apprezzato la serenità e la tenacia nella difesa dei legittimi interessi degli insegnanti; ed un ringraziamento, infine, vada a tutti i colleghi della Commssione.

Do ora lettura del testo del disegno di legge quale risulta dopo necessario coordinamento:

TITOLO I

CARRIERA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO

CAPO I

Personale insegnante.

Art. 1.

(*Qualifiche*)

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari.

La qualifica di straordinario è attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario è conferita dopo il favorevole compimento di un biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.

Art. 2.

(*Carriera*)

Gli insegnanti degli istituti indicati nell'articolo 1 conseguono, nel corso delle rispettive carriere, le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuno dei ruoli cui appartengono, dalle annesse tabelle *A*, *B*, *C*.

La prima e la seconda classe di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; le successive classi di stipendio sono assegnate al compimento dei periodi di anzianità di ordinario stabiliti, per ciascuno dei predetti ruoli, dalle tabelle di cui al precedente comma.

Agli effetti della progressione in carriera non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Art. 3.

(*Concorsi per merito distinto*)

I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesse tabelle *A*, *B* e *C*, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai Provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria e artistica sono indetti con decreto ministeriale per materia o gruppo di materie.

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 40 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1° ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio.

Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio è per esame e per titoli; quello per il passaggio alla quarta classe è per soli titoli.

L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.

La Commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse e una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Il concorso per esami e per titoli non può essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal precedente comma.

Nel concorso per merito distinto per soli titoli la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 30 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 70 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Alla ripartizione dei punti provvedono le Commissioni nella loro prima adunanza.

Art. 4.

(*Requisiti per l'ammissione ai concorsi*)

Ai concorsi di cui all'articolo 3 possono partecipare gli insegnanti che:

a) si trovino a non più di 3 anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno 4 anni di effettivo servizio nel ruolo cui appartengono;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti cambattenti è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera *a*).

Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Art. 5.

(*Servizi utili ai fini della carriera*)

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera fatta ec-

cezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di 10 anni.

Art. 6.

(*Valutazione dell'insegnamento non di ruolo*)

Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia non sono cumulabili oltre il limite massimo di quattro anni complessivi.

Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a « valente » o a quella corrispondente di « distinto ».

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 7.

(*Carriera degli ispettori scolastici e dei direttori didattici*)

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici sono attribuite le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella *D*.

Art. 8.

(*Carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria*)

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di II grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella *E* per i presidi di prima categoria.

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di I grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella *E* per i presidi di seconda categoria.

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio.

Art. 9.

(*Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione artistica*)

Ai direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza e a quelli degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella *C*: la prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio.

CAPO III

Personale degli istituti statali dei sordomuti e degli educandati femminili statali

Art. 10.

(*Personale direttivo e insegnante degli istituti dei sordomuti*)

Ai direttori, ai vice direttori e agli insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per

sordomuti è attribuito, rispettivamente, il trattamento economico degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari.

Alle maestre di scuola materna presso gli istituti predetti è attribuito il trattamento economico delle maestre in servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

Art. 11.

(*Personale direttivo degli educandati femminili statali*)

Alle direttrici degli educandati femminili statali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici degli istituti di cui al precedente comma è attribuita un'unica classe di stipendio corrispondente a quella iniziale stabilita per i presidi di seconda categoria.

CAPO IV

Disposizioni comuni al personale direttivo e insegnante

Art. 12.

(*Aumenti periodici di stipendio*)

Al personale direttivo e insegnante spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe medesima.

Art. 13.

(*Aumento periodico anticipato per merito*)

L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di « ottimo », nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.

L'aumento periodico anticipato è accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e per non più di una volta in ciascuna di esse. I professori di ruolo *A* di cui alla tabella *B* e quelli di III ruolo di cui alla tabella *C* conseguono l'ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anzichè nella quarta.

Nell'ultima classe di stipendio il beneficio è accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in possesso delle condizioni di cui al primo comma, su giudizio comparativo di apposita Commissione.

Ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito alle condizioni di cui al primo comma nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non più di una volta in ciascuna di esse.

Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti l'aumento periodico anticipato è attribuito nella classe di stipendio ad essi assegnata e per non più di una volta.

TITOLO II

CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 14.

(*Carriera degli ispettori centrali*)

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichità e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma è esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.

TITOLO III

COMPENSI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - AUMENTO DELL'INDENNITA' DI DIREZIONE

Art. 15.

(*Compensi per prestazioni complementari*)

Al personale insegnante di ruolo e non di ruolo è corrisposto, per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, un compenso nella misura e alle condizioni stabilite dall'annessa tabella *F*.

Art. 16.

(*Aumento dell'indennità di direzione*)

L'indennità di direzione spettante al personale delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli istituti di educazione, contemplato nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è aumentata secondo quanto stabilito dall'annessa tabella *G*.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

(*Classificazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica*)

Gli insegnanti in servizio negli istituti di istruzione artistica sono assegnati al ruolo stabilito, per la rispettiva materia e per il tipo di scuola cui appartengono, dall'annessa tabella C^1.

Art. 18.

(*Inquadramento degli insegnanti straordinari*)

Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la prima classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle *A*, *B*, *C*, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi è assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con l'anzianità maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in questo ultimo e nel ruolo normale.

Art. 19.

(*Inquadramento degli insegnanti ordinari*)

Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformità delle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualità di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita dall'articolo 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso.

I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianità.

Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 20.

(*Inquadramento degli insegnanti di musica e canto degli istituti magistrali*)

Gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli istituti magistrali, sono assegnati al ruolo *B* e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella *B*, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano i commi terzo e successivi dell'articolo 19.

Art. 21.

(*Inquadramento degli insegnanti tecnici pratici*)

Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di I e di II grado, la cui anzianità di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, è attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dell'annessa tabella *B*.

Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo è attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianità di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 19.

Art. 22.

(*Inquadramento dei maestri d'arte*)

I maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata e sono inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella *C*.

Per l'attribuzione delle classi di stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni dell'articolo 21.

Art. 23.

(*Valutazione dell'insegnamento non di ruolo a favore degli insegnanti in servizio*)

Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo e gli altri servizi contemplati nell'articolo 6 sono valutati, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo stesso, nella classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in applicazione della presente legge, e nelle classi successive.

Art. 24.

(*Inquadramento dei Capi di istituto*)

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di prima e seconda categoria che non abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la classe di stipendio iniziale di cui alla tabella *E* annessa alla presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla citata tabella *E* con gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianità eccedente i sei anni.

Analogamente si procede all'inquadramento e all'eventuale ricostruzione della carriera per il personale direttivo degli istituti d'istruzione artistica secondo le classi di stipendio di cui alla tabella *C*, e per i direttori didattici e gli ispettori scolastici, a norma della tabella *D*.

Il servizio prestato nella carriera di professore, o di capo di istituto di categoria inferiore, in classe di stipendio equiparata a quella iniziale di capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica.

Art. 25.

(*Rinvio*)

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 26.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I benefici di carriera previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958.

Art. 27.

(*Copertura della spesa*)

L'onere recato dalla presente legge sarà fronteggiato con i proventi derivanti, ai sensi dell'articolo 75 del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n. 1141.

Art. 28.

(*Variazioni di bilancio*)

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLE

TABELLA *A*

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Ruolo normale e ruolo degli insegnanti in soprannumero
325	L. 975.000	IV classe di stipendio: dopo 21 anni di ordinario
271	» 813.000	III classe di stipendio: dopo 11 anni di ordinario
229	» 687.000	II classe di stipendio: al conferimento della qualifica di ordinario
202	» 606.000	I classe di stipendio: straordinario

TABELLA *B*

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Professori di ruolo A	Professori di ruolo B	Professori di ruolo C	Insegnanti tecnici-pratici	
					degli Ist. di II grado	degli Ist. di I grado
500	L. 1.500.000	V classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—	—
450	» 1.350.000	IV classe di stipendi dopo 16 anni di ordinario.	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordnario	—	—	—
402	» 1.206.000	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—	—
325	» 975.000	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 21 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 14 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 25 anni di ordinario
271	» 813.000	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 11 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
229	» 687.000	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ord.	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
202	» 606.000	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Direttori dei Conservatori di Musica, delle Accademie d'Arte Drammatica e di Danza	Direttori degli Istituti d'Arte	Direttori delle Scuole d'Arte
1	2	3	4	5
800	L. 2.400.000	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	—	—
670	» 2.010.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina	—
500	» 1.500.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni dalla nomina
450	1.350.000	—	—	I classe di stipendio all'atto della nomina
402	» 1.206.000	—	—	—
325	» 975.000	—	—	—
271	» 813.000	—	—	—
229	» 687.000	—	—	—
202	» 606.000	—	—	—

TABELLA *C*

DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA

Professori I ruolo	Professori II ruolo	Professori III ruolo	Professori IV ruolo	Insegnanti d'arte applicata degli Istituti d'Arte	Insegnanti d'arte applicata delle Scuole d'Arte
6	7	8	9	10	11
—	—	—	—	—	—
III classe di stipendio dopo 12 anni di ordinario	—	—	—	—	—
II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	V classe di stipendio dopo 18 anni di ordinario	—	—	—
—	—	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 16 anni di ordinario	—	—
I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 8 anni di ordinario	—	—	—
—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 5 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 14 anni di ordinario	IV classe di stipendio dopo 25 anni di ordinario
—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	III classe di stipendio dopo 7 anni di ordinario	III classe di stipendio dopo 13 anni di ordinario
—	—	—	I classe di stipendio straordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario	II classe di stipendio al conferimento della qualifica di ordinario
—	—	—	—	I classe di stipendio straordinario	I classe di stipendio straordinario

TABELLA *C*[1]

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEGNANTI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA

I ruolo	II ruolo	III ruolo	IV ruolo
ACCADEMIE DI BELLE ARTI Insegnanti di: Pittura Scultura Decorazione Scenografia Storia dell'arte CONSERVATORI DI MUSICA Insegnanti di: Composizione per i corsi di perfezionamento Composizione Composizione polifonica vocale Armonia, contrapp. fuga e composizione Contrappunto fuga e composizione Fuga e composizione Direzione d'orchestra	CONSERVATORI DI MUSICA Insegnanti di: Armonia e contrappunto Canto Musica corale Organo e composizione organistica Pianoforte per i corsi di perfezionamento Violino per i corsi di perfezionamento Violoncello per i corsi di perfezionamento Musica d'insieme per strumenti ad arco per i corsi di perfezionamento Storia della musica e bibliotecario - Bibliotecario Arpa Pianoforte Viola Violino Violino e viola Violoncello Storia della musica e storia ed estetica musicale Clavicembalo ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA Composizione della danza Tecnica della danza	ACCADEMIE DI BELLE ARTI Insegnanti di: Tecniche dell'incisione Anatomia artistica Plastica ornamentale CONSERVATORI DI MUSICA Insegnanti di: Esercitazioni corali Esercitazioni orchestrali Lettura della partitura Musica d'insieme per strumenti ad arco Clarinetto Contrabasso Corno Fagotto Flauto Oboe Tromba e Trombone Musica da camera Strumentazione per banda Teoria, solfeggio e dettato musicale Arte scenica Arte scenica e letteratura drammatica Arte scenica e letteratura poetica e drammatica Letteratura poetica e drammatica Materie letterarie o lingua e lettere italiane, storia e geografia Lingua e letteratura italiana, storia e geografia Armonia complementare (cultura musicale e generale) Organo complementare e canto gregoriano Pianoforte complementare Viola complementare Violino complementare LICEI ARTISTICI Insegnanti di: tutte le cattedre ISTITUTI D'ARTE Insegnanti di: tutte le cattedre	SCUOLE D'ARTE Insegnanti di: tutte le cattedre

TABELLA *D*

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI DIRETTORI DIDATTICI E DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Qualifica
500	L. 1.500.000	Ispettori scolastici
450	» 1.350.0000	Direttori didattici

TABELLA *E*

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi di I categoria	Presidi di II categoria
670	L. 2.010.000	II classe di stipendio dopo 6 anni	—
500	» 1.500.000	I classe di stipendio all'atto della nomina	II classe di stipendio dopo 6 anni
450	» 1.350.000	—	I classe di stipendio all'atto della nomina

TABELLA *F*

TABELLA DEI COMPENSI MENSILI LORDI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ATTINENTI ALLA FUNZIONE DOCENTE (1)

A) – ISTRUZIONE ELEMENTARE

I. – Insegnanti elementari:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
	—	—
di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 1.100	» 2.500

II. – Insegnanti e assistenti della Scuola di Metodo « A. Romagnoli » e degli Istituti statali dei sordomuti:

di ruolo	L. 2.000	L. 5.000
non di ruolo	» 1.400	» 3.500

B) – ISTRUZIONE SECONDARIA

I. – Professori:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
	—	—
di ruolo A	L. 3.000	L. 7.000
di ruolo B	» 2.000	» 5.000
di ruolo C	» 1.500	» 3.500
non di ruolo con orario di cattedra (2):		
per insegnamenti ruolo A	L. 2.100	L. 5.000
per insegnamenti ruolo B	» 1.400	» 3.500
per insegnamenti ruolo C	» 1.100	» 2.500

II. – Maestre istitutrici degli Educandati femminili:

di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 1.100	» 2.500

---

(1) Il compenso è corrisposto: per non più di undici mesi all'anno, agli insegnanti tecnici-pratici ed agli insegnanti d'arte applicata; per non più di dieci mesi all'anno al personale insegnante. Al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'Amministrazione presso cui è comandato e quella prevista dalle presenti tabelle. Il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alle assenze dal servizio.

(2) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere la misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

Segue TABELLA *F*

III. – Insegnanti tecnico-pratici. personale tecnico delle scuole e istituti di istruzione tecnica:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
	—	—
di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 1.100	» 2.500

C – ISTRUZIONE ARTISTICA

I. – Professori:

a) dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dei Licei Artistici, degli Istituti d'Arte:

	dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957	dal 1° luglio 1957
	—	—
di ruolo	L. 3.000	L. 7.000
non di ruolo con orario di cattedra (1)	» 2.100	» 5.000

b) delle Scuole d'Arte:

di ruolo	L. 2.000	L. 5.000
non di ruolo con orario di cattedra (1)	» 1.400	» 3.500

II. – Insegnanti d'arte applicata:

di ruolo	L. 1.500	L. 3.500
non di ruolo	» 1.100	» 2.500

(1) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso è commisurato propro zionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso però il detto compenso potrà eccedere a misura prevista per il personale non di ruolo con orario di cattedra.

TABELLA *G*

TABELLA DEGLI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE

I. – Direttori dei Conservatori di musica, Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, Direttore dell'Accademia di danza, Presidi di I categoria degli Istituti d'istruzione secondaria, Direttori degli Istituti d'arte:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

II. – Direttori e Presidi di II categoria delle scuole d'istruzione secondaria, Direttori delle Scuole d'arte:

Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

III. – Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

IV. – Ispettori scolastici:

Lire 7.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957; lire 11.000 mensili lorde per coloro che abbiano una anzianità di servizio di almeno tre anni.

V. – Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo « A. Romagnoli », Direttori degli Istituti statali dei sordomuti:

Lire 5.000 mensili lorde dal 1° luglio 1957.

NOTA: Per il periodo 1° luglio 1956 – 30 giugno 1957 gli aumenti sono fissati rispettivamente in lire 3.000 per i presidi, direttori ed ispettori di cui ai punti I, III, IV e in lire 2.000 per i presidi e direttori di cui ai punti II e V.

Come i colleghi hanno udito sono stati apportati alcuni ritocchi formali al testo approvato. I principali sono i seguenti: nel titolo, anzitutto, è stato necessario far menzione degli ispettori centrali del Ministero per i quali è stata introdotta una apposita norma; è stata poi spostata la numerazione in seguito alla approvazione di nuovi articoli; è stato introdotto un nuovo titolo relativo agli ispettori centrali; nell'articolo 13, già 12, alla fine del terzo comma, ovviando ad una evidente lacuna, è stato aggiunto l'inciso: « su giudizio comparativo di apposita Commissione »; nel comma secondo dello stesso articolo è stato aggiunto, come di intesa il seguente periodo: « I professori del ruolo *A* di cui alla tabella *B* e quelli di terzo ruolo di cui alla tabella *C* conseguono l'ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anzichè nella quarta »; l'inizio dell'articolo 23, già 21, è stato così modificato: « Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo e gli altri servizi contemplati nell'articolo 6 sono valutati, nei casi e agli effetti previsti nell'articolo stesso ecc... »; infine nell'ultimo comma dell'articolo 24, già 22, è stato soppresso l'inciso: « dopo il compimento del periodo di prova ».

Se non si fanno osservazione pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,45.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.